

**Modulo per la presentazione delle controdeduzioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a
procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale**

Presentazione di controdeduzioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto **MAININI Matteo**, in qualità di legale rappresentante p.t. della società denominata NVA Fenice S.r.L. corrente in Lainate 20045 (MI) alla Via Lepetit n. 8.

PRESENTA

ai sensi del D. Lgs.152/2006, le **seguenti controdeduzioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Parere, sottoindicato

Parere reso dal Comune di San Severo (FG) in data 24.04.2024 e distinto al codice “m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0077324.24-04-2024” contenente osservazioni avverso il progetto individuato dal [ID_VIP 11260] Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato “FENICE”, costituito da 51 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva d'impianto di 367,2 MW, da realizzarsi nel territorio comunale di San Severo (FG), Lucera (FG), Torremaggiore (FG), Pietramontecorvino (FG) e Castelnuovo della Daunia (FG), incluse le relative opere di connessione alla RTN. Proponente: NVA Fenice S.r.l.

OGGETTO DELLE CONTRODEDUZIONI

- Aspetti di carattere generale (*es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali*)
- Aspetti programmatici (*coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale*)
- Aspetti progettuali (*proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali*)
- Aspetti ambientali (*relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali*)

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE CONTRODEDUZIONI

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale

TESTO DELLE CONTRODEDUZIONI

Con il su indicato parere, pubblicato sul portale ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 29/04/2024 e recante codice elaborato “m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0077324.24-04-2024”, il Comune di San Severo (FG), in persona del Dirigente Area V – Urbanistica e Attività Produttive arch. Fabio Mucilli (atto formale di delega: Decreto del Sindaco n. 2 del 01/03/2023), ha espresso parere non favorevole, per quanto di propria competenza, alla realizzazione dell’impianto in oggetto.

Riguardo tale parere, si controdeduce puntualmente come segue.

Controdeduzione al punto 1 denominato “Compatibilità con il P.U.G. adeguato al P.P.T.R. - Parte Strutturale - art. s7.2 “*Il contesto agricolo pregiato*”- art. s7.3 “*Il contesto del Triolo*” - art. s7.6.3.8 “*Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali*” - art. s7.6.3.13 “*Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi*”

Relativamente alla validità delle considerazioni urbanistiche formulate dal Comune di San Severo in base alle disposizioni regionali e locali (P.P.T.R. Puglia e P.U.G.) la scrivente società cita testualmente quanto espresso nella nota del “**Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica**” prot. n. 124474/2023 in risposta al quesito rubricato dallo stesso Ministero al prot. n. 71829/2023: “... *Tanto premesso, nel ribadire l’immediata e temporanea applicabilità dell’articolo 20 comma 8 del d.lgs. 199/2021, si ritiene che le disposizioni regionali o locali, recanti vincoli o prescrizioni incompatibili con la immediata idoneità alla installazione di impianti FER di specifiche aree, emanate in conformità alla legislazione previgente la normativa in questione, possano restare valide nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi ex articolo 20 del d.lgs. 199/2021, esclusivamente per le parti che non confliggono con quanto stabilito dal citato comma 8 dell’articolo in esame.*”

Inoltre, relativamente al P.P.T.R. Puglia, riprendendo quanto riportato nella nota del Comune di Monteleone di Puglia (FG) rubricata al codice del MASE “m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0071829.05-05-2023”, si citano una serie di sentenze del TAR Puglia (Cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. II, sentt. nn. 586/2022, 1267/2022, 1583/2022, 1584/2022, 1585/2022, 1586/2022 e 1750/2022), con le quali si è evidenziato, in particolare che:

- **la normativa tecnica di cui al PPTR “è assolutamente datata** (il PPTR è stato approvato circa sette anni orsono), e dunque, è anacronistica, in quanto superata dalla congerie di previsioni eurounitarie e nazionali intervenute dall’Accordo di Parigi sul clima del 2015 in poi (cfr. punti 11 e ss.); previsioni che hanno completamente mutato la realtà normativa di riferimento”;
- il necessario “esame diacronico della normativa di riferimento [...] non può fermarsi al 2015 (anno di approvazione del PPTR, in un contesto addirittura antecedente all’Accordo di Parigi sul Clima del 2015, che ha dato l’abbrivio a tutta la legislazione eurounitaria e nazionale intervenuta da quel momento in poi), ma va letto in uno alla normativa intervenuta nell’ultimo quinquennio, tutta decisamente e incontrovertibilmente orientata nel senso dell’assoluto favor verso gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile in generale [...]”;
- **il PPTR <<costituisce, in parte qua, una “cartina di tornasole” oramai datata, anacronistica, obsoleta** (si ribadisce: una fonte addirittura anteriore all’Accordo di Parigi sul Clima del 2015); dunque, uno strumento non più in linea con le attuali coordinate eurounitarie e nazionali, e men che meno in linea con gli attuali indirizzi in materia (cfr. i citati artt. 20-22 D. Lgs. n. 199/21, che modificano in termini sostanziali l’attuale disciplina di riferimento)>>.

Le citazioni appena riportate, espresse dal MASE e dal TAR Puglia, chiariscono in modo inequivocabile la prevalenza della disciplina di riferimento per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili introdotta dal D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., sulle ormai datate normative del PPTR Puglia e sul PUG del Comune di San Severo, in base alle quali è stato redatto il parere oggetto della presente controdeduzione.

Alla luce di quanto esposto non hanno rilevanza le osservazioni relative all'art. s7.3 del PUG-Parte Strutturale di San Severo, dall'art. s7.3.3 delle NTA del PUG-Parte Strutturale di San Severo) rispetto alla disciplina introdotta dall'art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021.

Inoltre, nello specifico dell'aerogeneratore n. 44, segnalato nel Parere del Comune di San Severo poiché ricadente nel contesto "Zona Agricola Pregiata" del PUG, si evidenzia che gli studi riportati nella "REL 31 – Relazione Pedo-agronomica" prodotta dalla scrivente società hanno considerato anche codesto aerogeneratore nel paragrafo n. 11 - "Rilievo delle produzioni agricole di particolar pregio rispetto al contesto paesaggistico" non rilevando per esso nello studio dell'uso del suolo "Potenziali produzioni agricole di qualità" (si veda tabella da pag. 79 a pag. 82 della REL 31). Nelle conclusioni riportate a pag. 83 della suddetta relazione si legge: "Per quanto riguarda le superfici destinate alle opere in progetto, si può concludere che: Esse non comprometteranno la produzione agricola del territorio in quanto le superfici occupate saranno nel complesso esigue presentano una produttività generale moderata".

Ancora, in merito alla localizzazione dell'aerogeneratore n. 44 si fa presente che, benchè lo stesso ricada nel contesto "Zona agricola pregiata" del PUG di San Severo, la conformazione dell'appezzamento di terreno nel quale esso ricade (distinto al C.T. del Comune di San Severo al Fgl 87 ex Plla 22) si differenzia notevolmente per estensione e sagoma planimetrica dalla tessitura agraria degli appezzamenti agricoli circostanti, favorendone così l'inserimento paesaggistico e la collocazione delle relative piazzola e viabilità di accesso.

Relativamente alle considerazioni formulate dal Comune di San Severo sulle componenti culturali ed insediative, per cui - *l'intervento ricade interamente in area classificata come Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) "Paesaggi rurali"* – la stessa appare del tutto ovvia considerando che l'intero territorio comunale di San Severo, ad eccezione del "Contesto urbano" e del "Consorzio ASI", è soggetto a codesto vincolo da parte del PUG di San Severo e del PPTR Puglia.

Si precisa in ogni caso che la richiamata area classificata come "UCP – Paesaggi rurali" fa riferimento all'art. 143, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 42/2004 riguardante "misure di salvaguardia ed utilizzazione": il ricadere in aree tutelate ai sensi dell'art. 143 comma 1 lett. "e" non esclude l'idoneità dell'area stessa all'installazione di impianti F.E.R., come si evince dall'art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021; nel contempo si precisa che nessun aerogeneratore del progetto "Fenice" ricade invece in aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 142 dello stesso D.Lgs.

Nei fatti, l'inserimento del parco eolico "Fenice" non pregiudicherebbe le caratteristiche identitarie dell'agro di San Severo poiché tra i caratteri del paesaggio attuale figurano già parchi eolici, campi di produzione fotovoltaica, rilevanti infrastrutture industriali, fra cui una centrale a biomassa, e ulteriori parchi eolici e fotovoltaici autorizzati ed in costruzione: se ne trae conferma dalla stessa nota del Comune di San Severo di cui in appresso se ne riporta stralcio indicante n. 5 impianti eolici.

Si rappresenta, infine, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, che sul territorio comunale di San Severo sono già presenti n. 5 impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, di cui n. 3 già realizzati (n. 9 aerogeneratori - società Margherita s.r.l. - A.U. con D.D. n.34 del 22/09/2016; n. 5 aerogeneratori – società Eurowind San Severo s.r.l. – Variante A.U. con D.D. n. 65 del 07/04/2021; n. 2 aerogeneratori – società Lucky Wind – Variante A.U. con D.D. n. 48 del 22/03/2021) , n.1 in corso di realizzazione (n. 12 aerogeneratori – società RWE Renewables Italia s.r.l. – A.U. con D.D. n.159 del 30/06/2023) e e n. 1 autorizzato (n. 14 aerogeneratori – società Tozzi Green S.p.A – A.U. con D.D. n.38 del 22/02/2023).

A questi impianti F.E.R. si aggiunga anche il campo fotovoltaico attualmente in costruzione in San Severo al codice Regione Puglia “EKNNT5” ed in ogni caso, per una valutazione di dettaglio degli impatti cumulativi nell’A.V.I. del progetto “Fenice”, si faccia riferimento alla “REL 11 – Relazione sugli impatti cumulativi” e alla “TAV 25 – IMPATTI CUMULATIVI”.

Il confronto con la realtà dell’evoluzione del territorio del Comune di San Severo rende pertanto del tutto decontestualizzato il richiamo dell’Ente alla disciplina degli “UCP - Paesaggi rurali”, che si cita: *“Tale UCP è assoggettato alla relativa disciplina (N.T.A. - Parte Strutturale - Art. s7.6.3.8 “Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali”), la quale prevede al comma 2, lett.a 4) la non ammissibilità della “realizzazione di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell’elaborato del P.P.T.R. 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile” (installazione di singoli generatori eolici sui tetti degli edifici...Impianti per minieolico...), tra i quali non ricade l’impianto eolico in progetto.”*

A rafforzare il concetto, se non bastasse, giova sottolineare in proposito come nemmeno gli impianti eolici esistenti / autorizzati / in costruzione, evidenziati nello stesso parere del Comune di San Severo, ed innanzi riportati nello stralcio, facciano parte degli interventi indicati nella parte seconda dell’elaborato del P.P.T.R. 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile” (installazione di singoli generatori eolici sui tetti degli edifici...Impianti per minieolico...), eppure oggi insistono in agro dello stesso Comune.

Relativamente alla considerazione del Comune di San Severo sulle “componenti dei valori percettivi” per cui gli aerogeneratori n.ri 35 e 36 ricadrebbero in fascia “B” e i n.ri 29, 30, 32, 33, 39, 43, 44 e 46 in fascia “C” rispetto all’ “UCP – Coni Visuali” di Castel Fiorentino riportato nel PUG dello stesso Comune, si fa presente che per queste perimetrazioni la norma di riferimento è l’art. 143 comma 1 lett. e del D.Lgs. 42/2004: il ricadere in aree tutelate ai sensi dell’art. 143 comma 1 lett. “e” non esclude l’idoneità dell’area stessa all’installazione di impianti F.E.R., come si evince dall’art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021.

A riguardo si rammenti quanto in precedenza riportato, tratto dalla nota del “Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica” prot. n. 124474/2023, ovvero che *“le disposizioni regionali o locali, recanti vincoli o prescrizioni incompatibili con la immediata idoneità alla installazione di impianti FER di specifiche aree, emanate in conformità alla legislazione previgente la normativa in questione, possano restare valide nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi ex articolo 20 del d.lgs. 199/2021, esclusivamente per le parti che non confliggono con quanto stabilito dal citato comma 8 dell’articolo in esame.”*

Nello specifico tutti gli aerogeneratori del progetto “Fenice”, e quindi anche gli 11 aerogeneratori considerati dal Comune di San Severo nel proprio parere, sono collocati a distanza superiore ai 3 km previsti come fascia di rispetto ai sensi dell’art. 20 comma 8 lett. c-quater del D.Lgs. 199/2021 da Castel Fiorentino, ricadendo pertanto in area idonea. Per ulteriori dettagli sul rapporto fra Castel Fiorentino ed il progetto “Fenice” si rimanda a quanto riportato nella “SIA 05 – Relazione Paesaggistica” alle pag. 28, alle pagg. 34-35-36, alle pagg. 97-98-99-100, alle pagg. 108-109-110-111-112-113, alle pagg. 130-131 in cui si analizza il

fotoinserimento dal punto di vista “C” ovvero proprio “Castel Fiorentino” e alla pag. 145. Nella TAV 26C è possibile consultare il fotoinserimento da Castel Fiorentino ad alta definizione, anche a falsi colori.

In merito all’osservazione del Comune di San Severo relativa alla circostanza per la quale *“gli aerogeneratori dell’intero impianto eolico così come progettati saranno visibili dal Braccio Pozzo delle Capre – Fiume Triolo e dalle strade a valenza paesaggistica S.P. 13 e S.P. 109”* si fa presente quanto segue:

- Il Braccio Pozzo delle Capre – Fiume Triolo rientra già in un paesaggio caratterizzato da impianti F.E.R.: in località Sterparone (agro di Torremaggiore) ad ovest del suddetto tratturo, sono collocati degli impianti fotovoltaici esistenti identificati ai codici Sit Puglia F/CS/L273/2 – F/CS/L273/4 – F/CS/L273/5 – F/CS/L273/6 – F/CS/L273/24 – F/CS/L273/25 di cui il più prossimo ad esso dista appena 150 m, mentre ad 2,27 km ad est dello stesso, in località “Motta della Regina – Celentana”, è localizzato il progetto di un impianto agro-energetico ID_VIP 7577 che ha ottenuto giudizio positivo di compatibilità ambientale con D.M. n. 437 del 21/12/2022. Inoltre un impianto eolico monotorre da 900 kw (codice SIT Puglia: E/CS/I158/1) è già ben visibile dal suddetto Tratturo, collocato ad appena 304 m da esso, localizzato alle coordinate geografiche Lat. 41.649606° - Long. 15.343195°. Segue fotografia scattata lungo il percorso del Tratturo “Braccio Pozzo delle Capre – Fiume Triolo” nei pressi di “Masseria Padula”, in cui si nota proprio l’impianto eolico appena citato.



- Per le strade a valenza paesaggistica S.P. 13 ed S.P. 109 vale lo stesso concetto già esplicitato per il Tratturo “Regio Braccio Pozzo delle Capre – Fiume Triolo” essendo localizzati entrambi nella stessa area già caratterizzata da impianti F.E.R. A rafforzare il concetto già espresso si tenga presente che la visuale dalla S.P. 13 è già caratterizzata dalla presenza dei due aerogeneratori eolici dell’impianto da 8,4 MW sito in Località Bastiola – Palombi in San Severo a 1,98 km ad ovest della stessa S.P. Ma ancor più si consideri che la S.P. 13 attraversa l’impianto eolico da 47,6 MW costituito da 14 aerogeneratori autorizzato in A.U. con D.D. 38 del 22/02/2023 da cui dista appena 202 m, per cui la sua visuale da codesta strada è da ritenersi già ampiamente compromessa. La S.P. 109 dista invece 1,44 km dal suddetto progetto di impianto agro-energetico ID_VIP 7577 che ha ottenuto giudizio positivo di compatibilità ambientale con D.M. n. 437 del 21/12/2022 e dista 1,11 km dal più vicino degli impianti fotovoltaici ai codici Sit Puglia: F/CS/L273/2 – F/CS/L273/4 – F/CS/L273/5 – F/CS/L273/6 – F/CS/L273/24

Relativamente ai 5 impianti eolici identificati dal Comune di San Severo nel proprio parere, di cui in precedenza si è già riportato stralcio, si aggiunge l'ulteriore considerazione per cui il ricadere in "... *siti ove sono già installati impianti della stessa fonte...*" è un fattore favorente l'idoneità del sito stesso ai fini dell'installazione di impianti F.E.R., come cita appunto l'art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021 alla lett. a).

Controdeduzione al punto 2 denominato "Compatibilità con art. p58 "Impianti per la produzione energetica" delle N.T.A. — Parte Programmatica".

Relativamente a quanto espresso dal Comune di San Severo in questo punto, vale quanto già espresso nella controdeduzione al punto precedente con la citazione della nota del "Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica" prot. n. 124474/2023 e con la citazione della serie di sentenze del TAR Puglia (Cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. II, sentt. nn. 586/2022, 1267/2022, 1583/2022, 1584/2022, 1585/2022, 1586/2022 e 1750/2022) riportate nella nota del Comune di Monteleone di Puglia (FG) rubricata al codice del MASE "m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0071829.05-05-2023".

Nei confronti degli edifici di valore storico classificati "A1" riportati nella Tav. D7.1 "Carta sintetica di uso del suolo - Territorio extraurbano" del P.U.G. (All. A - Tav. D7.1 Legenda - Edifici storici A1) e nello specifico dell'affermazione riportata nel parere: "*si tratta nello specifico di architetture storiche del paesaggio rurale qualificate come Ulteriori Contesti Paesaggistici-UCP, Testimonianze della Stratificazione insediativa-Segnalazioni architettoniche ovvero di siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali di particolare valore paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio comunale. Nello specifico, gli aerogeneratori sono ubicati nei pressi delle seguenti masserie: gli aerogeneratori nn. 32,33,34 in prossimità delle masserie Visciglieto, Faralla, Casarsa poste est e loc. Motta della Regina a sud-ovest; l'aerogeneratore n. 35 nei pressi della Masseria Coppa Castello*" si evidenzia che nessuno di questi luoghi è vincolato come bene culturale ai sensi della II parte del D.Lgs. 42/2004 e pertanto essi non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'applicazione delle fasce di rispetto ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater del D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii.; purtuttavia si è provveduto a distanziarsi opportunamente da questo tipo di testimonianze insediative, come desumibile dalla consultazione delle pagg. 79-80-81 della "Relazione Paesaggistica", punto "r) Testimonianze della stratificazione insediativa" e delle pagg. 87-88-89 della stessa relazione, punto "s) Aree di rispetto delle Componenti culturali e insediative".

A ulteriore precisazione, la distanza minore fra le Masserie Visciglieto, Faralla e Casarsa e gli aerogeneratori nn. 32, 33, 34 è rappresentata da quella intercorrente fra la Masseria Visciglieto e l'aerogeneratore n. 32 ed è di 1,055 km: detta interdistanza è superiore a quella di 2,5 volte l'altezza complessiva dell'aerogeneratore stesso, di 652,5 m, prevista per le abitazioni nelle "Linee guida 4.4 – 4.4.1 Parte prima – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" del PPTR Puglia al punto "B1.2.5.1.2 Distanze" ed inoltre è superiore addirittura al buffer di 1 km dai centri abitati prevista allo stesso punto B1.2.5.1.2 delle suddette linee guida del PPTR.

Analoga considerazione vale per la distanza fra la località Motta della Regina e gli stessi aerogeneratori nn. 32, 33, 34, che, essendo di 1,085, km è superiore a 2,5 volte l'altezza degli aerogeneratori e al buffer di 1 km previsto per i centri abitati.

Anche per la distanza fra l'aerogeneratore n. 35 e Masseria Coppa Castello valgono le stesse analoghe considerazioni essendo detta distanza di 1,005 km e quindi superiore a 2,5 volte l'altezza degli aerogeneratori e al buffer di 1 km previsto per i centri abitati.

Pertanto relativamente a tutte le osservazioni formulate dal Comune di San Severo riguardo alla prossimità degli aerogeneratori nn. 32, 33, 34 e 35 del progetto "Fenice" con le Masserie Visciglieto, Faralla, Casarsa,

Coppa Castello e Località Motta della Regina effettivamente risulta che **non solo non vi è alcuna interferenza, ma che anzi il progetto “Fenice” ha rispettato un range distanziale surdimensionato dai suddetti siti.**

Si consideri inoltre che anche per le Masserie Visciglieto, Faralla, Casarsa, Coppa Castello e Località Motta della Regina vale la considerazione per cui essi insistono in un'area già caratterizzata da impianti FER: si tenga conto, a proposito, della distanza di 377 m di Posta di Visciglieto dall'impianto fotovoltaico esistente al codice SIT Puglia F/CS/L273/25, della distanza di 540 m di Masseria Faralla dall'impianto fotovoltaico esistente al codice SIT Puglia F/CS/L273/2 e addirittura della coincidenza dei margini della perimetrazione del PPTR relativa alla Località “Motta della Regina” con i margini del progetto di impianto agro-energetico ID_VIP 7577 che ha ottenuto giudizio positivo di compatibilità ambientale con D.M. n. 437 del 21/12/2022. Segue foto scattata da Posta Visciglieto in direzione sud-ovest in cui si rileva l'impianto eolico monotorre da 960 Mw al codice SIT Puglia E/CS/E716/3 collocato in agro di Lucera a 2,14 Km da essa, che contribuisce alla caratterizzazione da impianti F.E.R. dell'area del progetto “Fenice”.



In riscontro all'affermazione del Comune di San Severo “L'area interessata dalla realizzazione degli aerogeneratori dell'impianto eolico ricade, inoltre, a brevissima distanza del Braccio Pozzo delle Capre – Fiume Triolo” si rimanda a quanto già espresso nella “SIA 05 – Relazione Paesaggistica” alle pagg. 81-82-83-84 e alle pagg. 91-92. Al punto “b) Aree appartenenti alle rete dei tratturi e alle loro diramazioni minori”, a pag. 83 della suddetta relazione, è presente l'illustrazione di dettaglio che riporta la distanza minima di 614 m fra il progetto “Fenice” ed il “Braccio Pozzo delle Capre – Fiume Triolo”, intercorrente dalla WTG 39. La suddetta distanza di 614 m è ulteriormente esplicitata anche pag. 84 della stessa relazione. Si specifica, inoltre, che essa è superiore alla distanza di ribaltamento, (art. 7.2 lett. a dell'Allegato IV del D.M. 10.09.2010), risultante dalla somma dell'altezza torre e del raggio del rotore delle WTGs 39 (261 m), rispettando così da codesta WTG, per il Tratturo “Braccio Pozzo delle Capre – Fiume Triolo”, lo stesso coefficiente di sicurezza minimo che la norma prevede per una strada provinciale o nazionale. La succitata distanza di 614 m è anche superiore a quella della gittata massima degli elementi rotanti dell'aerogeneratore di progetto, di 394 m (si veda la “REL 15 - CALCOLO DELLA GITTATA MASSIMA PER ROTTURA DEGLI ELEMENTI ROTANTI- VERIFICA AI SENSI DEL D.M. 10-9-2010” a pag. 17), ed inoltre superiore ai 100 m dell'area di rispetto prevista dal PPTR Puglia, pertanto non si ravvisano incompatibilità fra l'impianto eolico proposto ed il suddetto Tratturo.

Le uniche interferenze dirette fra il progetto “Fenice” ed i tratturi sono riconducibili a n. 2 attraversamenti da parte del cavidotto interno ed al cavidotto esterno di collegamento alla stazione Terna di Palmori, completamente interrati. Al fine di minimizzare la porzione di area tratturale interferita, i cavidotti attraversano i tratturi in posizione pressoché ortogonale agli stessi, ed inoltre, allo scopo di evitare di utilizzare nuovo suolo tratturale oltre a quello già impiegato da infrastrutture, codesti attraversamenti avvengono in tutti e due i casi all’interno dei percorsi viari asfaltati già esistenti, nello specifico:

- Regio Tratturo “Celano – Foggia” in coincidenza della Strada Provinciale n. 12 (cavidotto interno);
- Regio Tratturo “Braccio Pozzo delle Capre – Fiume Triolo” in coincidenza della Strada Provinciale n. 18 (cavidotto interno e cavidotto esterno).

Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo “7.7 – La rete dei Tratturi – Considerazioni” della “SIA 05 – Relazione Paesaggistica” dal pag. 114 a pag. 122.

Infine sul tema, si coglie l’occasione per documentare le effettive condizioni di degrado che purtroppo attualmente affliggono alcuni punti del percorso del Tratturo “Braccio Pozzo delle Capre – Fiume Triolo” proprio all’interno dei confini comunali del territorio del Comune di San Severo. Si riporta di seguito fotografia scattata lungo lo stesso Tratturo verso la vicina “Masseria Padula”.



Con riferimento all’osservazione all’aerogeneratore n. 44, si rimanda a quanto già controdedotto in precedenza avverso il punto 1 del Parere del Comune di San Severo ribadendo che, come si evince dalla “REL 31 – Relazione Peda-agronomica” al paragrafo 8, codesto aerogeneratore, dal riscontro in campo del 2024, ricade su suolo destinato a “seminativo” e non a produzioni agricole di qualità (DOP “Dauno”, DOC “San Severo”, IGT “Daunia”, IGT “Puglia”).

In conclusione, alla luce delle considerazioni già espresse negli elaborati agli atti del procedimento ID_VIP 11260 e delle controdeduzioni fornite con la presente, le quali comprovano che il paesaggio in cui ricade il progetto eolico proposto è già decisamente antropizzato ed inoltre caratterizzato per la presenza di

impianti F.E.R., che le distanze dai richiamati fabbricati rurali e tratturi presenti nell'area di progetto tengono conto di tutte le normative di settore e degli aspetti paesaggistici, determinando così la ricadenza del progetto "Fenice" nelle aree idonee ai sensi del D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., si evidenzia la totale inconsistenza delle osservazioni formulate nel parere del Comune di San Severo, dal carattere prevalentemente ideologico, e quindi delle relative conclusioni a cui è giunto il suddetto Ente, esplicitate al **punto 3**.

Relativamente al **punto 4 "Appendice al parere in merito agli aspetti procedurali"** si rammenta che ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 per le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, considerate dalla legge quali opere di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, è prevista una procedura di autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, che – ove occorra – ha anche effetti di variante allo strumento urbanistico.

In ultimo, nonostante quanto appena rilevato nelle presenti controdeduzioni al parere espresso dal Comune di San Severo (FG) con nota acquisita dal MASE al prot. n. 77324 del 24/04/2024, nell'ottica di un confronto aperto e propositivo con il Comune stesso, al fine comune di poter "*pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente*" dei territori sui quali si opera, così come dichiarato nel preambolo della "Convenzione Europea del Paesaggio" (Firenze, 20 Ottobre 2000) fra i propri principi ispiratori, la scrivente si rende disponibile a valutare eventuali ulteriori contributi provenienti dalla suindicato Ente.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Lainate, lì 11 giugno 2024

NVA Fenice S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Matteo Mainini

ELENCO ALLEGATI

- Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione;
- Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- Allegato 3 – Parere del Comune di San Severo (FG) acquisito dal MASE al prot. n. 77324 del 24/04/2024, oggetto delle presenti controdeduzioni.